

Circolare n. 6_2014 del 28.01.2014

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Rottamazione Cartelle Equitalia

Gentile Cliente,

come già anticipato con la nostra circolare 1 del 3.1.2014, la Legge di stabilità 2014 dà al possibilità ai contribuenti di versare, entro il 28 febbraio, in un'unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi ancora in corso, al fine di poter beneficiare dello stralcio degli interessi di mora (che maturano dalla data di notifica del ruolo) ed in caso di cartelle erariali degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (in sostanza quelli presenti in cartella).

La previsione riguarda tuttavia soltanto le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione per conto dell'erario.

Sono esclusi tutti i ruoli emessi dagli enti previdenziali e assistenziali.

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.

Versati in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014

Stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo (in sostanza quelli presenti in cartella)

La "rottamazione" delle cartelle non riguarda tutti i tributi, o almeno non nella stessa misura.

Viene infatti chiarito che le entrate erariali come l'Irpef e l'Iva beneficiano integralmente dello stralcio degli interessi presenti in cartella o nell'atto di accertamento, mentre per le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada l'agevolazione è limitata agli interessi di mora.

Si sottolinea inoltre che non è impedita la definizione agevolata in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.

FATTISPECIE	RIENTRANO NELL'AGEVOLAZIONE?
entrate erariali come l'Irpef e l'Iva	SÌ (interessi di mora + interessi per ritardata iscrizione a ruolo)
entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada	SÌ ma l'agevolazione è limitata agli interessi di mora.
rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari	SÌ
somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti	NO
i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail)	NO
i tributi locali non riscossi da Equitalia	NO
le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi	NO

E' importante ricordare che, qualora si volesse aderire alla nuova procedura, **la somma dovuta, dovrà essere versata, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014**, mediante bollettino postale F35 o direttamente agli sportelli Equitalia.

In ogni caso, occorre prestare particolare attenzione alle singole situazioni dei contribuenti: gli stessi, infatti, non riceveranno alcuna comunicazione da Equitalia, anche nel caso in cui si possa beneficiare della nuova previsione.

Sarà quindi necessario chiedere agli sportelli il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo).

Si invitiamo pertanto i nostri clienti che fossero interessati a tale agevolazione a contattare il nostro studio per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....